

PROGETTISTA DEL PIANO: ARCH. URB. GIOVANNI ZANDONELLA MAIUCCO - O.A. MN N° 226
 studio di architettura & urbanistica piazza vittorio emanuele III monzambano mn tel / fax 0376 809455
 PARTECIPAZIONE PROGETTUALE E RESPONSABILE INTERNO DELLA COMMESSA: arch. Franco Zappaterra O.A. Mn n°394



Lo Studio Zandonella Maiucco ha sviluppato il sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008. E' stato verificato da Dasa-Ragister e trovato conforme allo standard; lo Studio Zandonella Maiucco è certificato con num. IQ-0509-01.
 Il presente Progetto si compone di documenti prevalentemente grafici e documenti tabulati e dattiloscritti, così come da "elenco dei documenti di progetto". Le serie di progetto sono indicate con lettera maiuscola. Ogni duplicazione o utilizzo diverso da quello previsto deve essere preventivamente autorizzato dal progettista che verificherà la rispondenza degli elaborati alle esigenze del fruitore. Il titolare dei presenti elaborati si estranea pertanto da ogni responsabilità per l'uso improprio dei presenti disegni riservandosi di adire a vie legali nel caso di violazione dei diritti d'autore (Legge 633/1941 e C.C. Art.2575-2583).

Revisione Cartiglio Gennaio 2010

PIANO CIMITERIALE

comune di Sermide



provincia di Mantova

committente e generalità

COMUNE DI SERMIDE

P.zza del Plebiscito 1 - 46028 Sermide (Mn)
 Tel. (+39) 0386967000 - P.iva: 00309830206

Descrizione estesa del progetto

**Redazione del
 piano cimiteriale**
 (art. 6 del Reg. Regionale n°6 del 9-11-04)

n° della commessa **27-2015**

disegnato da **fz** controllato da **G.Z.M.**

validazione del committente emissione presente elaborato

data emissione del documento
24 giugno 2016

elenco delle serie di cui si compone il progetto

RILEVAZIONI E ANALISI PIANIFICAZIONE

nome della serie di appartenenza della presente tavola

PIANIFICAZIONE

serie e numero tavola

B6 0 1

modifica revisione

descrizione dei contenuti della tavola

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE (N.T.A.)

scale di rappresentazione

Approvazione del Consiglio Comunale di Sermide	estremi
Parere A.T.S.	estremi
Parere ARPA	estremi
Altri enti interessati alla procedura	estremi

COMUNE DI SERMIDE
NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE
DEL PIANO CIMITERIALE COMUNALE

INDICE :

TITOLO 1°	DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 -	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE.....	2
Art. 2 -	ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO CIMITERIALE.....	2
Art. 3 -	VALIDITÀ DEL PIANO CIMITERIALE E TEMPI D'ATTUAZIONE.....	3
Art. 3 bis -	MODIFICHE E VARIAZIONI.....	3
Art. 4 -	ATTUAZIONI E PROGRAMMA PLURIENNALE (P.P.A.).....	3
TITOLO 2°	TIPOLOGIE DI SEPOLTURA E TIPOLOGIE DI COSTRUZIONE.....	5
Art. 5 -	TIPOLOGIE DI SEPOLTURA E TIPOLOGIE DI COSTRUZIONE.....	5
Art. 6 -	FOSSE PER INUMAZIONE.....	7
Art. 7 -	TUMULAZIONE.....	9
Art. 8 -	GALLERIE cimiteriali.....	11
Art. 9 -	TOMBE DI FAMIGLIA.....	12
TITOLO 3°	ZONE TIPOLOGICHE OMOGENEE: PRESCRIZIONI.....	13
Art. 10 -	Zona omogenea CAMPO COMUNE DI INUMAZIONE.....	13
Art. 11 -	Zona omogenea SARCOFAGI SINGOLI.....	13
Art. 12 -	Zona omogenea LOCULI IN GALLERIA PORTICATA.....	14
Art. 13 -	Zona omogenea LOCULI IN GALLERIA PORTICATA IN CONCESSIONE PERPETUA.....	15
Art. 14 -	Zona omogenea LOCULI IN GALLERIA non PORTICATA.....	15
Art. 15 -	Zona omogenea CAPPELLE DI FAMIGLIA.....	16
Art. 16 -	Zona omogenea CAPPELLE DI FAMIGLIA CON PORTICATO.....	16
Art. 17 -	Zona omogenea CAPPELLE DI FAMIGLIA STORICHE A PORTICATO.....	17
Art. 18 -	Zona omogenea SARCOFAGI DI FAMIGLIA STORICI IN DEROGA.....	17
Art. 19 -	Zona omogenea OSSARI E IN GALLERIA PORTICATA.....	18
Art. 20 -	Zona omogenea CINERARI IN GALLERIA PORTICATA.....	19
TITOLO 4°	ATTREZZATURE E SERVIZI.....	20
	DOTAZIONI E ATTREZZATURE CIMITERIALI OBBLIGATORIE.....	20
Art. 21 -	Deposito Mortuario.....	20
Art. 22 -	Deposito di osservazione.....	22
Art. 23 -	Obitorio.....	22
Art. 24 -	Cinerario e ossario comuni.....	23
Art. 25 -	Giardino delle rimembranze.....	23
Art. 26 -	Servizi igienici per il pubblico e per gli addetti.....	23
Art. 27 -	Punti di approvvigionamento acqua.....	24
Art. 28 -	Adeguamento alle barriere architettoniche.....	24
Art. 29 -	Locali portineria e custodia.....	25
Art. 30 -	Rifiuti cimiteriali.....	25
Art. 31 -	Smaltimento acque reflue urbane.....	27
	ALTRE DOTAZIONI E ATTREZZATURE CIMITERIALI.....	28
Art. 32 -	Locale destinato a cappella per riti religiosi.....	28
Art. 33 -	Locale destinato a magazzino attrezzi.....	28
Art. 34 -	Parcheggi e viabilità.....	28
Art. 35 -	Sala autopsie.....	28
Art. 36 -	Sala per il commiato.....	29
Art. 37 -	Chioschi e aree di commercio al minuto.....	29
Art. 38 -	Crematorio.....	30
TITOLO 5°	CONCESSIONI.....	31
Art. 39 -	Durata delle concessioni.....	31
Art. 40 -	Modalità di concessione.....	31
TITOLO 6°	DISPOSIZIONI FINALI.....	32
Art. 41 -	Disposizioni finali.....	32
Art. 42 -	Regolamento di Polizia Mortuaria.....	32
Art. 43 -	Aspetti geologici.....	32
Art. 44 -	Altre collettività e credi religiosi.....	33
Art. 45 -	Cimiteri per animali di affezione.....	33

TITOLO 1° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE

Il Piano cimiteriale disciplina la gestione dell'esistente e delle trasformazioni nel sistema cimiteriale del Comune di Sermide.

Le indicazioni in esso contenute fanno riferimento sia al Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale del Comune di Sermide (che successivamente abbrevieremo con "Reg.P.M.") che all'esistente conformazione e organizzazione dei plessi cimiteriali del Comune.

Art. 2 - ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO CIMITERIALE

Il Piano Cimiteriale è costituito dai seguenti serie ed elaborati:

Elenco delle serie:

serie	Descrizione della serie
A	Rilevazioni e analisi dello stato di fatto
B	Pianificazione e programmazione

Elenco delle tavole:

Serie e n°	Mod.	rev	emissione	Descrizione della tavola
Rilevazioni e analisi dello stato di fatto				
A1	0	1		RELAZIONE TECNICA E FOTOGRAFICA DEL PIANO CIMITERIALE
A2	0	1		PLANIMETRIA DEL TERRITORIO E DI INQUADRAMENTO CON INDIVIDUATO IL SISTEMA CIMITERIALE, I CONFINI COMUNALI, IL BACINO DI RIFERIMENTO E LA VIABILITA' PRINCIPALE. sc. 1/20.000
A3	0	1		STATO ATTUALE AL FEBBRAIO '16: PLANIMETRIA DI MAGGIOR DETTAGLIO ORGANIZZAZIONE STRUTTURA E ZONIZZAZIONE CIMITERO DEL CAPOLUOGO sc. 1/200
A4	0	1		STATO ATTUALE AL FEBBRAIO '16: PLANIMETRIA DI MAGGIOR DETTAGLIO ORGANIZZAZIONE STRUTTURA E ZONIZZAZIONE CIMITERO DI MOGLIA sc. 1/200
A5	0	1		STATO ATTUALE AL FEBBRAIO '16: PLANIMETRIA DI MAGGIOR DETTAGLIO ORGANIZZAZIONE STRUTTURA E ZONIZZAZIONE CIMITERO DI S. CROCE sc. 1/200
A6	0	1		SISTEMI DI SEPOLTURA E TIPOLOGIE ESISTENTI sc. 1/100 e 1/50
Pianificazione e programmazione				
B1	0	1		PLANIMETRIE DEI PLESSI CIMITERIALI CON INDIVIDUATE LE AREE DI RISPETTO VIGENTI E LE PROPOSTE DI MODIFICA A SEGUITO DELLE DETERMINAZIONI DI PIANO CIMITERIALE sc. 1:2.000
B2	0	1		PROGETTO: ZONIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE CIMITERO DEL CAPOLUOGO sc. 1/200
B3	0	1		PROGETTO: ZONIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE CIMITERO DI MOGLIA sc. 1/200
B4	0	1		PROGETTO: ZONIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE CIMITERO DI S. CROCE sc. 1/200
B5	0	1		PROGRAMMA PLURIENNALE D'ATTUAZIONE (P.P.A.)
B6	0	1		NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE (N.T.A.)

Art. 3 - VALIDITÀ DEL PIANO CIMITERIALE E TEMPI D'ATTUAZIONE

Il presente Piano ha validità a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al successivo comma 4, a eventuali nuove disposizioni nazionali, o regionali o varianti o revisioni che ne modifichino la scadenza e/o i contenuti.

Della sua adozione e approvazione è competente il Consiglio Comunale che lo potrà modificare qualora lo ritenesse necessario. L'approvazione avviene a norma delle leggi sanitarie.

A norma della Legge Reg. le 30/12/2009, n.33 e del R.R. n° 6 del 2004 e s.m.i. ¹ il Piano Cimiteriale è revisionato con cadenza decennale a far data dalla sua approvazione con l'obiettivo di **rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei 20 anni successivi all'approvazione del Piano stesso.**

L'attuazione delle previsioni del Piano Cimiteriale avviene nel rispetto dei dettati del P.P.A. Cimiteriale.

Art. 3 bis - MODIFICHE E VARIAZIONI

Con parere motivato della Giunta comunale è possibile approvare progetti, all'interno del perimetro cimiteriale, non previsti o diversi da quelli indicati dal Piano Cimiteriale purché le finalità non contrastino con i presupposti fondativi del Piano stesso.

Nella successiva revisione del Piano si provvederà all'aggiornamento degli elaborati, allineandoli alle succitate decisioni intraprese dalla Giunta comunale.

Art. 4 - ATTUAZIONI E PROGRAMMA PLURIENNALE (P.P.A.)

Le previsioni del Piano Cimiteriale di iniziativa Pubblica si concretizzano anche in conformità del Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.) di cui al Piano Cimiteriale.

Il P.P.A. Cimiteriale (tavola B5) descrive gli interventi con una scala di priorità che potrà essere liberamente modificata dalla Giunta Comunale o dal RUP se di Sua di competenza.

Gli interventi sono rappresentati e numerati anche nella tavola di pianificazione.

Fermo restando il vincolo di attuare nel tempo quanto programmato è ammesso per l'amministrazione, nelle successive fasi attuative, la diversa ubicazione o modificazione dei singoli interventi programmati in alternativa a quelli proposti, così come l'attuazione di interventi non programmati. Tali azioni sono assentibili purché gli effetti non costituiscano "alterazione dei contenuti o dei presupposti fondativi del Piano stesso" soprattutto in materia di dimensionamento o di dotazioni cogenti.

L'attuazione di opere non previste dal Piano Cimiteriale o condotte difformemente rispetto alle prescrizioni dello stesso sono soggette ad una Verifica di Compatibilità rispetto ai "contenuti e presupposti fondativi del Piano stesso". Tale verifica redatta e sottoscritta da soggetto competente, avente titoli tecnici o poteri conferiti dall'amministrazione, esibirà gli esiti scritti all'amministrazione stessa la quale disporrà a Suo giudizio di conseguenza.

¹ In particolare trattasi dell':

Art. 6 c.mma 2 R.R. n°6 2004: "[...] I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal Piano."

Art.75 c.mma 2 Legge Reg. le 30/12/2009, n.33: "Ogni comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione."

Gli interventi di primaria importanza, in quanto riguardanti la realizzazione di attrezzature cimiteriali obbligatorie a norma di legge, sono evidenziati nella tavole di pianificazione con un simbolo triangolare di colore rosso. Le altre iniziative sono indicate con simbolo triangolare di colore grigio.

Rimane prescritto che la precedenza, in fase di programmazione degli interventi, è volta al soddisfacimento delle emergenze di primaria importanza, pur non essendo esclusa in via eccezionale l'attuazione, a diverso titolo, di opere comunque programmate.

Se gli interventi sono esterni all'attuale perimetro, trattandosi di plessi cimiteriali vincolati "ope legis" (D.Lgs 42/04²), è necessario procedere secondo una progettazione condotta in armonia con gli organi preposto alla tutela, che ponga particolare attenzione agli aspetti architettonici, di monumentalità e di integrazione con la parte esistente ed il contesto dell'intero impianto cimiteriale.

Se gli interventi sono interni al perimetro esistente dovranno comunque essere condotti nel rispetto delle valenze paesistiche e monumentali dell'intorno al fine di contribuire a migliorare l'immagine globale del plesso.

Inoltre nel caso che riguardino manufatti esistenti che manifestino interesse di civiltà e/o carattere monumentale, in forza del citato vincolo, sono da considerarsi opere di restauro per le quali è necessario il preliminare parere soprintenziale.

² Trattasi di manufatti di proprietà pubblica ultra settantennale e quindi vincolati.

TITOLO 2° TIPOLOGIE DI SEPOLTURA E TIPOLOGIE DI COSTRUZIONE

Art. 5 - TIPOLOGIE DI SEPOLTURA E TIPOLOGIE DI COSTRUZIONE

Le possibili tipologie di sepoltura sono tre:

- **per inumazione**
 - **per tumulazione**
 - **per cremazione**
- **L'inumazione** è la collocazione della salma, racchiusa in apposito feretro di solo legno, nella terra nuda. L'inumazione viene effettuata in apposite aree deputate chiamate campi di inumazione.
- **La tumulazione** consiste nell'alloggiamento e custodia entro un vano chiuso su tutti i lati, interrato o in elevazione di feretri, racchiusi in una duplice cassa (una di legno, l'altra di metallo ed ermeticamente sigillata). Possono essere tumulati anche i contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi³.
- **La cremazione** o *incinerazione* o *ignizione* è la riduzione in cenere di una salma, ossa o resti mortali assimilabili o di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. La cremazione avviene tramite combustione in apposito forno "crematorio".

Le disposizioni e precisazioni sanitarie, oltre che nel Reg.P.M. Comunale, sono contenute principalmente nel DPR 285/90, nel Regolamento regionale n°6 del 9-11-2004 (così come modificato e integrato dal Reg. Reg.le n°1 del 06-02-2007).

Le tipologie di sepoltura, oltre che per quanto detto, possono essere catalogate anche in base ad altri aspetti quali:

- il soggetto che realizza il manufatto edilizio (il Comune o il Concessionario);
- la posizione della sepoltura rispetto al terreno (in elevazione e interrata o parzialmente interrata⁴);
- la durata e il tipo di concessione (concessioni gratuite, a pagamento, per loculi, per tombe di famiglia, ecc.);
- il sistema costruttivo (a galleria, a galleria porticata, a chiesetta, ecc...)


La tavola A6 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti" rappresenta graficamente le caratteristiche delle varie tipologie, presenti presso le strutture cimiteriali del comune e ne indica le caratteristiche salienti e gli aspetti normativi fondamentali.

³ Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.


⁴ Detta anche ipogea.

I sottostanti schemi organizzano le tipologie presenti in funzione del parametro considerato: per metodo di sepoltura e per soggetto attuatore.

Schema riassuntivo per metodo di sepoltura:



Schema riassuntivo per soggetto realizzatore



Art. 6 - FOSSE PER INUMAZIONE

Le fosse per l'inumazione devono rispettare i disposti del D.P.R. 10/09/90 n°285 (in particolare, i criteri di dimensionamento e distribuzione di cui agli Art.li 57, 58, 69, 71, 72, 73)⁵ e il Reg. R.le n°6/2004 all'art.15⁶.

Le fosse per l'inumazione si distinguono tra quelle destinate ai cadaveri di persone di età superiore a 10 anni ("per adulti") o inferiore (dette "per bambini").

⁵ **Art.57** [p.to.5]. " Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

[p.to 6]. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

[p.to 7]. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal Piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione."

Art. 58 [p.to 1] La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

[p.to 2]. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Art. 69 [p.to 1] I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 71 [p.to 1] Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal Piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 72 [p.to 1] Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2.

Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

[p.to 2] I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 73 [p.to 1] Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

⁶ **Art.15 Reg. R.le n°6/2004**

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.

3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.

4. Tra il Piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.

5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

6. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.

8. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.

9. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

10. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

11. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico sanitarie.

Quelle per cadaveri di **adulti** devono avere inderogabilmente le seguenti caratteristiche:

- una profondità non inferiore a m 2,00.
- Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80
- Le fosse devono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato. Da ciò risulta una densità delle sepolture pari ad una fossa ogni 3.50mq⁷.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di **bambini** devono avere inderogabilmente le seguenti caratteristiche:

- una profondità non inferiore a m 2,00.
- Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m 1.50 e la larghezza di m 0,50
- Le fosse devono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato. Da ciò risulta una densità delle sepolture pari ad una fossa ogni 2.00mq⁸.

Al p.to 5 dell'art.57 del DPR285/90 e al p.to1 all' art.15 del Reg. R.le n°6/2004 qui riportati in nota prescrivono che le aree destinate all'inumazione siano ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Inoltre il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica⁹.

Tali caratteristiche sono state verificate tramite specifica indagine geologica estesa a tutte le aree destinate a campi di inumazione. (si veda a tal proposito l'allegata relazione geologica)

La tavola A6 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti" rappresenta graficamente le caratteristiche dettate dalla normativa.

Come evidenziato nella tav. "A1 *Relazione Tecnica*" al paragrafo "*Campi per fosse di inumazione*", la superficie minima da riservare ai campi di inumazione¹⁰ prescritta dalla normativa è ampiamente rispettata.

⁷ In riferimento all'art. 72 e 73 del DPR 285/90 e l'art. 15 c.ma 5 del R. Reg. del 9-11-2004 n°6, riportati nelle note precedenti, si osserva che rispetto alla normativa Nazionale (DPR '90) il Regolamento Reg. riduce la distanza tra le sepolture a 30 cm anziché 50 cm. Si precisa che il presente **Piano applica la Norma dell'organismo legislatore gerarchicamente più importante che corrisponde anche alla condizione più restrittiva.**

⁸ Si veda nota precedente.

⁹ **D.P.R. 285/90, Art.56 p.to7.** La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal Piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione

¹⁰ Si tratta degli art.58 e 59 del DPR 285/90 e art. 10 Circ. Ministero sanità 24 giugno 1993

Art. 7 - TUMULAZIONE

L'edificazione di tumuli può essere di iniziativa pubblica oppure privata ma limitatamente negli spazi previsti dal presente Piano e volta alla sola realizzazione di tumuli aggregati in tombe di famiglia (o collettività) del tipo fuori terra o interrato (sarcofagi).

I tumuli, in funzione delle loro caratteristiche costruttive e dimensionali, possono accogliere:

- **loculi** nel caso riguardi la sepoltura di **salme** contenute in **feretri**;
- **ossari** nel caso riguardi la sepoltura di **ossa**¹¹ contenute in **cassette**;
- **cinerari** nel caso riguardi la sepoltura **ceneri** contenute in **urne cinerarie**.

La costruzione è subordinata al rilascio di provvedimento abilitativo. Quando trattasi di iniziativa pubblica la realizzazione è subordinata ai procedimenti pertinenti all'esecuzione di opere pubbliche.

I progetti di nuova costruzione o ristrutturazione sono soggetti al parere della Commissione Edilizia Comunale (se ancora esistente), del Paesaggio (se ricadenti entro territorio soggetto a tutela paesaggistica), nonché al parere degli organi sovraordinati in materia sanitaria ed artistica-monumentale.

I tumuli possono essere a più piani sovrapposti e affiancati. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno e possedere le caratteristiche di cui al D.P.R. 295, art.76¹² e art.16 Reg. R.le n°6/2004¹³ e relativo allegato 2 "Requisiti dei loculi destinati a tumulazione".

Ogni sepoltura a sistema di tumulazione, come prevede il D.P.R. 285/90 e la circ. espl. del 24/06/1993, n°24, p.to 13¹⁴ nonché il R.R. n°6/2004, dovrà inderogabilmente avere dimensioni

¹¹ Ossa = il prodotto della scheletrizzazione di un cadavere (definizione data dal R.R. n°6/2004)

¹² **Art. 76. DPR 285/90**

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

¹³ **ALLEGATO 2 R.R. n°6/2004: - Requisiti dei loculi destinati a tumulazione (articolo 16, comma 5)**

Requisiti generali

1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m².
2. Il Piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi.
3. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.
4. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40.

¹⁴ **P.to 13, circ. espl. 24/06/93, n°24 "Revisione di criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione"**

- 13.1. Le norme sono state totalmente innovate.

minime al netto (si intendono a fabbricato finito di ogni elemento fisso) di

LOCULO:

- > 2,25 m per la lunghezza,
- > 0,75 m per la larghezza,
- > 0,70 m di altezza,

OSSARIO:

- > 0,70 m per la lunghezza,
- > 0,30 m per la larghezza,
- > 0,30 m di altezza,

CINERARIO¹⁵:

- > 0,40 m per la lunghezza,
- > 0,40 m per la larghezza,
- > 0,40 m di altezza

Le misure sono da intendersi al netto anche dello spazio necessario per la chiusura del tumulo, da realizzarsi (solamente per i loculi) con mattoni pieni a una testa intonacati nella parte esterna, oppure con lastra in C.A. vibrato sigillata con cemento ad espansione o altro sistema che garantisca i requisiti di cui sopra.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro (vedi p.to 13.3 circ. espl. del 24/06/1993, n°24 riportata in nota precedente), mentre all'interno un loculo è obbligatoria la collocazione di un unico feretro (vedi art.76 p.to 1 DPR 285/90 riportato in nota precedente).

Dal criterio seguito nel precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975, basato sulla fissazione dei minimi di spessore delle pareti dei tumuli a seconda dei materiali impiegati, si è passati alla sola enunciazione dei requisiti richiesti:

- *dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 kg/mq) con verifica al rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati;*
- *pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas;*
- *libertà nella scelta dei materiali da impiegare.*

13.2. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.

Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50 [n.d.r. Parametro superato dal R.R. 6/2004 riportato in nota successiva].

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

13.3. E consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

¹⁵ N.B: Il R.R. n°6/2004 modifica le dimensioni del cinerario rispetto a quanto stabilisce la circ. espl. del 24/06/1993, n°24. Infatti (vedi le precedenti note a pie pagina a riguardo) le dimensioni passano a cm 40x40x40 contro le precedenti misure di 30x30x50 cm.

Art. 8 - GALLERIE cimiteriali

L'edificazione di gallerie è di iniziativa pubblica. La realizzazione è subordinata al rilascio di provvedimento abilitativo ed ai procedimenti pertinenti all'esecuzione di opere pubbliche.

I progetti di nuova costruzione o ristrutturazione sono soggetti al parere della Commissione Edilizia Comunale (se ancora esistente), del Paesaggio (se ricadenti entro territorio soggetto a tutela paesaggistica), nonché al parere degli organi sovraordinati in materia sanitaria ed artistica-monumentale.

Ogni galleria è costituita da una serie, ordinata per righe e colonne, di loculi adiacenti che possono essere disposti di fascia o di testa (punta).

Le disposizione di fascia o di testa si distingue dalla disposizione del feretro: nella soluzione di fascia risulta con il lato lungo disposto sul prospetto principale mentre nella soluzione di testa (punta) sul prospetto è visibile il lato corto.

Una galleria può ospitare sino a 5 file (righe) di loculi sovrapposti.

Le gallerie sono realizzate generalmente per il contenimento di loculi per feretri e possono disporre di cellette per resti ossei o nicchie per urne cinerarie (solitamente collocate nella righe sommitali), o, altrimenti, essere realizzate esclusivamente per il contenimento di cellette ossario o urne cinerarie.

I depositi possono inoltre essere organizzati e aggregati per costituire tombe di famiglia.

La tavola A6 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti" rappresenta graficamente le caratteristiche, a cui tali sepolture devono attenersi.

Art. 9 - TOMBE DI FAMIGLIA

Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività¹⁶.

Le tombe di famiglia (dette anche “cappelle” o “a chiesetta” o “edicole funerarie”) si caratterizzano per essere costituite da un manufatto fuori terra appositamente strutturato. Dispongono di uno spazio interno chiuso privato accessibile ai visitatori e sul quale prospettano le sepolture generalmente disposte di fascia. Più tombe di famiglia possono essere affiancate ed allineate lungo un antistante porticato a formare una galleria.

Le tombe di famiglia a sarcofago si sviluppano principalmente sotto il livello di campagna, presentando esteriormente la sola parte monumentale/commemorativa a occultare l'accesso e la sottostante struttura.

Sono generalmente costituite da due o una file di loculi sovrapposti che prospettano su un vano centrale libero (“vestibolo”) che è accessibile, tramite apposita botola superiore, solo agli operatori per la movimentazione dei feretri.

La costruzione delle tombe di famiglia è subordinata al rilascio di provvedimento abilitativo. Quando trattasi di iniziativa pubblica la realizzazione è subordinata ai procedimenti pertinenti all'esecuzione di opere pubbliche.

I progetti di nuova costruzione o ristrutturazione sono soggetti al parere della Commissione Edilizia Comunale (se ancora esistente), del Paesaggio (se ricadenti entro territorio soggetto a tutela paesaggistica), nonché al parere degli organi sovraordinati in materia sanitaria ed artistica-monumentale.


Al loro interno possono contenere loculi per salme, cellette per ossari e nicchie cinerarie.

Deroghe per motivazioni artistiche di natura architettonica sono ammesse con il parere a maggioranza del C.C. La deroga non costituisce variante al Piano.

¹⁶ Art. 90 DPR 285/90 e art. 22 Reg. Reg.le n°6 2004

TITOLO 3° ZONE TIPOLOGICHE OMOGENEE¹⁷: PRESCRIZIONI

Art. 10 - Zona omogenea CAMPO COMUNE DI INUMAZIONE



Zona interessata da fosse per inumazione in campi comuni **soggette a concessione gratuita**. Il deposito **ha durata decennale** (vedi il Reg.P.M.) e **non è rinnovabile**.

Come evidenziato all'art. 6 del presente documento e nella tav. A6 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti" le fosse, in forza della vigente normativa, devono rispettare precisi parametri dimensionali¹⁸.


Nella tavole di zonizzazione (di rilievo e di pianificazione) i singoli campi sono individuati con specifico retino, codice numerico e lo stato di utilizzo:

- **Lib.** = area principalmente libera da sepolture,
- **Sat.** = area principalmente saturata,
-  = area principalmente occupata da fosse che hanno già superato il periodo concessorio;

Sono inoltre presenti ed individuati:

- **Campi per "indecomposti"**, riservati, in osservanza dell'art. 86.D.P.R. 285/90, alle sepolture temporanee dei resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni ed estumulazioni (I campi sono evidenziati con apposito retino nelle planimetrie di zonizzazione del Piano).
-

Art. 11 - Zona omogenea SARCOFAGI SINGOLI



Zona omogenea di iniziativa generalmente privata con sistema di tumulazione in sarcofagi singoli. Trattasi, a differenza delle fosse per inumazione, di tumulazione in loculo singolo dove il manufatto che la costituisce (detto sarcofago) è collocato completamente entro terra¹⁹.

Oltre al feretro il tumulo del sarcofago può collocare al suo interno ossari e/o cinerari.

Presenta esteriormente la parte commemorativa. La porzione interrata

¹⁷ Le zone sono individuate sulle tavole A3-A5 (Rilevo) e B2-B4 (Pianificazione) mediante specifica retinatura e simbolo (Il presente paragrafo riporta solamente quest'ultimo).

¹⁸ Per quanto riguarda la verifica sul rispetto l'estensione minima dei Campi richiesta dalla normativa si veda quanto riportato nella Relazione del Piano (tav. A1), al paragrafo dedicato.

¹⁹ Come ribadito dal R.R. 6-2004 (vedi nota precedente) ed in particolare nei casi in cui si intercetta la falda freatica, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di rendere il tumulo perfettamente impermeabile alle infiltrazioni.

sottostante è costituita da un unico tumulo accessibile, mediante la rimozione della lastra di chiusura soprastante, solo dal personale addetto.

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati agli art.li 7 - 9 del presente documento e nella tavola A6 "Sistemi di sepoltura e Tipologie esistenti".

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo di **29 anni e possono essere rinnovate** (vedi il Reg.P.M.).

La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

Art. 12 - Zona omogenea LOCULI IN GALLERIA PORTICATA



Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione in galleria, composta da loculi disposti di testa o di fascia allineati lungo un antistante porticato.

I depositi sono ordinati per righe e colonne fino ad un massimo di cinque file sovrapposte. In luogo dell'ultima fila di loculi, è consentita la collocazione di una o due righe terminali di ossari.

Nella tavole di zonizzazione (di rilievo e di pianificazione) le gallerie sono individuate con specifico retino ed icona. All'interno dell'icona può apparire uno o più dei seguenti simboli:

- ▲ = Se la galleria ha in sommità una doppia fila di cellette ossario private
- ≠ = Se la galleria presenta tumuli di dimensioni inferiori ai parametri normativi (75 x 70 x 225 cm netti interni)
- F.. = se la galleria si compone anche di tombe di famiglia costituite dall'aggregazione di loculi adiacenti ed eventualmente, anche dall'inclusione dell'antistante porticato.

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati all'art.li 7 – 8 del presente documento e nella tavola A6 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti".

E' ammessa, per formare una di tomba di famiglia, l'aggregazione formale di più loculi adiacenti (sia in senso verticale che orizzontale).

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo **di 29 anni e possono essere rinnovate** per un ugual periodo (vedi il Reg.P.M.).

La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

Nel caso di aggregazione dei loculi a costituire una tomba di famiglia è possibile il rilascio di unica concessione secondo i termini e tempi previsti per tale tipologia di concessione dal R.P.M. La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

Art. 13 - Zona omogenea LOCULI IN GALLERIA PORTICATA IN CONCESSIONE PERPETUA



Zona omogenea di antica formazione attraverso iniziativa pubblica con sistema di tumulazione in galleria, composta da loculi disposti di testa o di fascia allineati lungo un antistante porticato.

I depositi sono ordinati per righe e colonne fino ad un massimo di cinque file sovrapposte. In luogo dell'ultima fila di loculi, è consentita la collocazione di una o due righe terminali di ossari.

Nella tavole di zonizzazione (di rilievo e di pianificazione) le gallerie sono individuate con specifico retino ed icona. All'interno dell'icona può apparire uno o più dei seguenti simboli:

- ▲ = Se la galleria ha in sommità una doppia fila di cellette ossario private
- ≠ = Se la galleria presenta tumuli di dimensioni inferiori ai parametri normativi (75 x 70 x 225 cm netti interni)
- F.. = se la galleria si compone anche di tombe di famiglia costituite dall'aggregazione di loculi adiacenti ed eventualmente, anche dall'inclusione dell'antistante porticato.

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati all'art.li 7 – 8 del presente documento e nella tavola A6 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti".

E' ammessa, per formare una di tomba di famiglia, l'aggregazione formale di più loculi adiacenti (sia in senso verticale che orizzontale) ed eventualmente, anche l'inclusione dell'antistante porticato.

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo **di 29 anni e possono essere rinnovate** per un ugual periodo (vedi il Reg.P.M.).

La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti che generalmente presentano la formula della durata perpetua.

Nel caso di aggregazione dei loculi a costituire una tomba di famiglia è possibile il rilascio di unica concessione secondo i termini e tempi previsti per tale tipologia di concessione dal R.P.M. La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

Art. 14 - Zona omogenea LOCULI IN GALLERIA non PORTICATA



Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione in galleria composta da loculi disposti di testa o di fascia allineati e privi di un antistante porticato.

I depositi sono ordinati per righe e colonne fino ad un massimo di cinque file sovrapposte. In luogo dell'ultima fila di loculi, è consentita la collocazione di una o due righe terminali di ossari.

Nella tavole di zonizzazione (di rilievo e di pianificazione) i singoli campi sono individuati con specifico retino ed icona. All'interno dell'icona può apparire uno o entrambi dei seguenti simboli:

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati all'art.li 7 – 8 del presente documento e nella tavola A6 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti".

E' ammessa, per formare una di tomba di famiglia, l'aggregazione formale di più loculi adiacenti (sia in senso verticale che orizzontale).

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo **di 29 anni e possono essere rinnovati** per un ugual periodo (vedi il Reg.P.M.). La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti

Nel caso di aggregazione dei loculi a costituire una tomba di famiglia è possibile il rilascio di unica concessione e secondo i termini e tempi previsti dal R.P.M. per tale tipologia di concessione.

Art. 15 - Zona omogenea CAPPELLE DI FAMIGLIA



Zona omogenea di iniziativa privata o pubblica organizzata in singoli manufatti ("Cappelle", dette anche "chiesette" o "edicole funerarie") posti fuori terra e al cui interno sono collocati spazi per tumulazione in loculi, ossari e cinerari.

Si caratterizzano per avere uno spazio privato, ad uso dei concessionari e solitamente protetto da una porta, sul quale prospettato le sepolture che sono solitamente disposte di fascia. Le facciate presentano comunemente caratteristiche monumentali e celebrative.

In caso le unità siano state realizzate con iniziativa privata le scelte formali sono generalmente eterogenee in quanto definite in sede autorizzativa dai singoli concessionari.

Nel caso le unità siano state realizzate tramite iniziativa pubblica si distinguono per la ripetizione seriale di un unico modello tipologico di "edicola funeraria" caratterizzato per la medesima soluzione estetica degli esterni e di ingombro plani volumetrico.

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati agli art.li 7 - 9 del presente documento e nella tavola A6 "Sistemi di sepoltura e Tipologie esistenti".

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo di **99 anni e possono essere rinnovate** (vedi il Reg.P.M.). La durata delle concessioni in essere è variabile ed è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

Art. 16 - Zona omogenea CAPPELLE DI FAMIGLIA CON PORTICATO



Zona omogenea di iniziativa pubblica composta da una serie allineata di tombe di famiglia poste fuori terra (comunemente dette "Cappelle" o anche "chiesette" o "edicole funerarie") e prospettanti ad un antistante porticato.

Le Tombe, con caratteristiche formali modulari e di finitura esterna unitarie, dispongono al loro interno di tumuli per loculi e depositi ossari e cinerari.

Si caratterizzano per avere uno spazio privato, ad uso dei concessionari e solitamente protetto da una porta, sul quale prospettato le sepolture (disposte comunemente di fascia).

Nella tavole di zonizzazione (di rilievo e di pianificazione) le gallerie sono individuate con specifico retino ed icona. All'interno dell'icona, se la galleria presenta tumuli di dimensioni inferiori ai parametri normativi (75 x 70 x 225 cm netti interni) è presente il simbolo:



Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati agli art.li 7 - 9 del presente documento e nella tavola A6 "Sistemi di sepoltura e Tipologie esistenti".

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo di **99 anni e possono**

essere rinnovate (vedi il Reg.P.M.). La durata delle concessioni in essere è variabile ed è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

Art. 17 - Zona omogenea **CAPPELLE DI FAMIGLIA STORICHE A PORTICATO**



Zona omogenea, a sviluppo prevalentemente fuori terra, tipologicamente strutturata come galleria di loculi porticata ma organizzata per costituire tombe per famiglia o collettività. Nella tavole di zonizzazione (di rilievo e di pianificazione) le gallerie sono individuate con specifico retino ed icona.

Le singole unità, realizzate generalmente mediante iniziativa pubblica, si affacciano sull'antistante porticato ad esse riservato.

Quest'area "privata" (vestibolo) sulla quale prospettano le sepolture delle TF (allineate tra loro a formare una galleria di loculi), è delimitata da ringhiere e cancelletto di accesso.

L'organizzazione delle TF è uniforme per tutta la galleria rispettando cioè la griglia dei loculi e gli allineamenti e caratteristiche della struttura architettonica.

Le singole unità dispongono di c.ca 12 tumuli per loculi più eventuali ulteriori vani ipogei.

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati agli art.li 7 - 9 del presente documento e nella tavola A6 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti".

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo di **99 anni e possono essere rinnovate per un ugual periodo** (vedi il Reg.P.M.). La durata delle concessioni in essere è variabile ed è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

Art. 18 - Zona omogenea **SARCOFAGI DI FAMIGLIA STORICI IN DEROGA**



Zona omogenea di iniziativa generalmente privata e di vecchia formazione. Trattasi di un manufatto contenente più sepolture (detto sarcofago) collocato prevalentemente entro terra che presenta esteriormente solo la parte "monumentale" e commemorativa.

Le sepolture ipogee, accessibili solo agli addetti, occupano la parte sottostante alla pavimentazione della soprastante galleria porticata di loculi privati in concessione. I loculi della prima fila di quest'ultima sono riservati alla TF e ne costituiscono la parte monumentale sulla quale sono apposti i nominativi dei sepolti.

Oltre al feretro il sarcofago può contenere, se adeguatamente dimensionato, cassette ossario e/o urne cinerarie.

La parte sottostante è costituita da uno o due file affiancate di loculi sovrapposti.

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati agli art.li 7 - 9 del presente documento e nella tavola A6 "Sistemi di sepoltura e Tipologie esistenti".

La non conformità al dettato normativo è inerente la collocazione/movimentazione dei feretri che qui può avvenire solo dall'alto, movimentando l'eventuale feretro/i soprastante/i perché manca uno spazio (detto "vestibolo") laterale libero o liberabile per il diretto accesso al bara.

Ciò è in contrasto con il c.mma 4 Reg. Reg.le 6/2004 dove si prevede che *"Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od*

estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.”)


Queste sepolture sono ammesse solo quando rispondenti alle prescrizioni del Regolamento Regionale riportate in nota²⁰ ed in presenza di un Piano cimiteriale che ne preveda l’adeguamento.

In mancanza di una o più di queste condizioni, ed in ogni caso, decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del regolamento (2024), nel loculo, nella cripta o nella tomba **possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione.**

Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei. Successivamente al 2024 il riutilizzo dei sarcofagi in deroga può essere fatto solamente risolta la carenza normativa sopra citata.

Le nuove concessioni, rilasciabili solamente risolta la carenza normativa segnalata, sono rilasciate per un periodo di **99 anni e possono essere rinnovate** (vedi il Reg.P.M.). La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

Art. 19 - Zona omogenea OSSARI E IN GALLERIA PORTICATA



Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione dei resti mortali in cellette ossario.

Ogni vano è deputato al contenimento di una singola urna. I vani sono organizzati per righe e colonne a formare una “galleria” prospettante ad un porticato.

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati all’art.7 del presente

²⁰ **Reg. Reg.le n°6 2004: art.16. commi 4, 8, 9, 10:**

4. *Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.*
- 8 *Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentita la tumulazione, in deroga al comma 4, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, come preventivamente accertato dal comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di altri riscontri obiettivi;*
 - b) *la tumulazione possa aver luogo con le modalità di cui al comma 9;*
 - c) *il comune sia dotato del Piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento, entro venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di tutte le sepolture che derogano a quanto previsto dal comma 4. L'adeguamento può comportare a carico delle sepolture tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione; resta ferma, per le sepolture costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;*
 - d) *il comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal Piano cimiteriale;*
 - e) *la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal Piano cimiteriale;*
 - f) *la deroga sia prevista dal regolamento comunale. Detto regolamento, ove preveda la deroga, può anche darne una disciplina più restrittiva rispetto a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10.*
9. *Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:*
 - a) *cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;*
 - b) *dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3;*
 - c) *separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.*
10. *In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 8 e, in ogni caso, decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.*

documento e nella tavola A6 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti".

Per le cellette ossario, che soddisfano i requisiti minimi dimensionali (40x40x40 cm), è ammesso anche l'utilizzo come cinerari per il deposito di urne cinerarie.

La durata delle concessioni è di **29 anni** (vedi il Reg.P.M.) ed è **ammesso il rinnovo per un ugual periodo**. La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

Art. 20 - Zona omogenea CINERARI IN GALLERIA PORTICATA



Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione in cinerari per il contenimento di urne cinerarie.

Ogni vano è deputato al contenimento di una singola urna. I vani sono organizzati per righe e colonne a formare una "galleria" prospettante ad un porticato.

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati all'art.7 del presente documento e nella tavola A6 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti".

Per le nicchie cinerarie, che soddisfano i requisiti minimi dimensionali (30x30x70 cm), è ammesso anche l'utilizzo come ossari per il deposito di resti.

La durata delle concessioni è di **29 anni** (vedi il Reg.P.M.) ed è **ammesso un il rinnovo per un ugual periodo**. La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

TITOLO 4° ATTREZZATURE E SERVIZI

La vigente normativa impone un serie di dotazioni e attrezzature obbligatorie. Nei seguenti articoli sono specificate le caratteristiche di ognuna di esse.

Inoltre sono riportate anche altre attrezzature non obbligatorie ma indispensabili ad un corretto funzionamento e fruizione del sistema cimiteriale. Esse sono in parte citate nella normativa (ma senza che questa imponga la loro presenza) e in parte conseguenti alle necessità di un corretto e razionale utilizzo della struttura stessa.

Pertanto le dotazioni vengono di seguito suddivise tra:

- **Dotazioni e attrezzature cimiteriali obbligatorie**
- **Altre dotazioni e attrezzature cimiteriali**

Dotazioni e attrezzature cimiteriali obbligatorie

Art. 21 - Deposito Mortuario



Il Deposito mortuario o camera mortuaria è il luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

Ogni singolo cimitero (art.64 del D.P.R. 285/90²¹ e art.9 Reg. R.le n°6/2004²²) deve dotarsi di Deposito mortuario.

²¹ **Art. 64** 1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.

3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2.

²² **Art. 9 (Strutture cimiteriali)** 1. Ogni cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

2. Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori.

3. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile.

4. E' garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.

5. L'uso del deposito mortuario è generalmente a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del comune o del gestore del cimitero.

Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile. E' inoltre garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.

Il deposito o camera mortuaria deve rispettare le prescrizioni di cui all'art.65 DPR 285/90.²³

Deve essere dimensionato ed attrezzato per ricevere più feretri che normalmente hanno le seguenti dimensioni:

- | | | |
|-------------|---------|----|
| ▪ lunghezza | 180-220 | cm |
| ▪ larghezza | 60-70 | cm |
| ▪ altezza | 45-55 | cm |

Annesso o in prossimità deve essere collocato un locale servizi igienici dotato di spogliatoi ad uso del personale addetto (art. 64.2 DPR 285 /90).

Valgono inoltre le indicazioni inerenti il "servizio mortuario" contenute nel D.P.R. 14 gennaio 1997.²⁴

Nel caso in cui il cimitero non disponga al suo interno di locale di osservazione²⁵ (in quanto quest'ultimo è obbligatorio ma può essere collocato in altro luogo entro il territorio comunale), il Deposito Mortuario deve svolgere e rispondere ai requisiti di entrambe le funzioni (Deposito e Osservazione)

²³ **Art. 65.** 1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento."

²⁴ **SERVIZIO MORTUARIO** Il Servizio mortuario deve disporre di spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente. In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

Il servizio deve essere dotato di:

- locale osservazione/sosta salme;
- camera ardente;
- locale preparazione personale;
- servizi igienici per il personale;
- servizi igienici per i parenti;
- sala per onoranze funebri al feretro;
- deposito materiale.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI

Il Servizio mortuario deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrometriche:

- Temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C per i locali con presenza di salme,
- umidità relativa: 60% +/- 5,
- n. ricambi aria/ora esterna: 15 v/h

E' prevista la seguente dotazione minima impiantistica:

- impianto illuminazione di emergenza.

²⁵ Si veda articolo seguente

Art. 22 - Deposito di osservazione



Il DPR 285/90, articolo 12, 1° comma afferma che *“I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:*

- a) *morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;*
- b) *morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;*
- c) *ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.”*

Quindi il locale o deposito di osservazione risulta essere obbligatorio all'interno del territorio comunale mentre la collocazione può anche essere diversa dal cimitero.

Inoltre il successivo comma 2 sottolinea che *“Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita”*

Le caratteristiche costruttive e impiantistiche devono uniformarsi a quanto stabilito per il Deposito Mortuario.

Solamente nei comuni con meno di 5.000 abitanti (quindi non per il comune di Sermide) Deposito d'osservazione, Obitorio e Deposito Mortuario possono essere collocati nel medesimo locale purché questi risponda a tutti i requisiti normativi²⁶previsti per ognuna delle sopramenzionate funzioni.

Art. 23 - Obitorio



Ogni comune (Art. 13 del D.P.R. 285/90²⁷) deve dotarsi, entro il proprio territorio comunale, di un Obitorio.

L'obitorio è il luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche.

Come specifica l'art. 4.1 punto b della circolare (Ministero sanità) 24 giugno 1993, n. 24 il periodo temporale di deposito è indefinito e pertanto, come precisato al successivo p.to 4.2²⁸ della citata circolare, tali locali devono disporre di celle frigorifere opportunamente dimensionate.

²⁶ Per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, l'articolo 14, c. 2 del D.P.R. 285/90 e la Circ. Espl. del Ministero della Sanità del 24/6/1993 N° 24 al p.to 4.1 prevedono che il deposito d'osservazione e l'obitorio possono essere riuniti in un unico locale, mentre l'art. 64 del citato D.P.R. permette l'utilizzo della Camera Mortuaria anche come Deposito d'osservazione.

²⁷ **Art. 13. 1.** *I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:*

- a) *mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;*
- b) *deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;*
- c) *deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività*

²⁸ **4.2.** *Le unità sanitarie locali nel territorio di propria competenza individuano gli obitori ed i depositi di osservazione nei quali prevedere la dotazione di celle frigorifere di cui all'art. 15.*


Sono stati fissati i seguenti standards: posti salma refrigerati, con un minimo di 5, in misura pari ad 1 ogni 20.000 abitanti a cui aggiungere celle isolate per cadaveri portatori di radioattività in misura pari a i ogni 10.000 abitanti.

Per posto salma refrigerato è da intendersi quello realizzato, anche in forma indistinta, in apposite celle frigorifere.

Come per il deposito di osservazione anche l'obitorio è una dotazione obbligatoria che deve essere presente nel territorio comunale ma non obbligatoriamente entro il cimitero.

Le caratteristiche costruttive e impiantistiche devono uniformarsi a quanto stabilito per il Deposito Mortuario

Art. 24 - Cinerario e ossario comuni



Il cinerario comune e l'ossario comune sono un manufatto unico, oppure distinto in due parti, aventi la funzione di raccolta e conservazione perpetua e collettiva rispettivamente delle ceneri provenienti da cremazione, e dei resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto ad altra sistemazione.

L'attuale normativa, in particolare al p.to 1 e 3 dell'art.10 REG. R.LE. N°6/2004, prevede che:

p.to 1: *"In almeno un cimitero sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione delle ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione."*

p.to 3. *"Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico"*

Art. 25 - Giardino delle rimembranze



Il giardino delle rimembranze è un luogo, definito all'interno del perimetro cimiteriale, deputato alla dispersione delle ceneri.

L'attuale normativa, in particolare al p.to 2 art.10 del Reg. R.le. n°6-2004, prevede che tale dotazione sia presente in almeno un cimitero del comune.

Art. 26 - Servizi igienici per il pubblico e per gli addetti



Ogni cimitero deve essere dotato di servizi igienici il cui utilizzo è distinto in funzione dell'uso previsto: per i visitatori o per gli addetti. (art. 6, p.to h, REG. R.LE. N° 6-2004²⁹ e art.60 DPR 285/90).

Si precisa che i servizi per i visitatori devono rispondere ai requisiti di accessibilità ai disabili, di cui alla normativa nazionale e regionale, mentre i servizi destinati agli addetti devono essere dotati di locale -o spazio- ad uso spogliatoio.

²⁹ Art.6 p.to h: *"La necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori"*

Art. 27 - Punti di approvvigionamento acqua



Ogni cimitero deve essere dotato di punti di approvvigionamento idrico (art.6, p.to h, REG. R.LE. N° 6-2004³⁰ e art.60 DPR 285/90) in quantità e collocazione idonea a garantire un corretto servizio volto alla manutenzione del verde da parte degli addetti e ad uso dei visitatori per le cura di piante e fiori posti a decoro delle sepolture.

La tabella di rilievo delle attrezzature di cui alle tavole grafiche di rilievo specifica il tipo di approvvigionamento che può essere assolto mediante allacciamento all'acquedotto comunale o tramite specifico pozzo. Entrambe le soluzioni devono rispondere a tutti gli specifici requisiti stabiliti dall'attuale normativa in materia.

Art. 28 - Adeguamento alle barriere architettoniche



(adeguamento ai servizi accessori e ai locali di uso pubblico)



(adeguamento sui percorsi)

Come da disposti normativi in materia di superamento delle barriere architettoniche (in particolare Legge 13/89 e L. Reg.le 6/89) e di quanto specificato nel R. Reg.le 6-2004³¹ sull'argomento devono essere resi accessibili tutti i servizi accessori ed i locali di uso pubblico: cappella di preghiera, i servizi igienici e il locale del custode.

In particolare:

- I Percorsi interni al cimitero necessari a raggiungere i servizi ed i locali sopra descritti devono avere un andamento quanto più possibile lineare ed evitare salti di quota. Il dimensionamento e la sezione del percorso risponde alla normativa vigente in materia;
- I Percorsi esterni al cimitero. Al fine di agevolare l'accesso al cimitero dell'utenza con problemi motori, è prevista la presenza di parcheggi riservati³².

È ammesso l'accesso all'interno del cimitero, previa esposizione dell'apposito contrassegno, di mezzi privati di utenti con problemi motori. L'ingresso avviene dall'accesso carraio ad uso del carro funebre e dei mezzi per la manutenzione.


Dislivelli. Il superamento, lungo i percorsi sopraccitati, di dislivelli è garantito dalla presenza di rampe a norma eseguite con materiale antisdrucchiolevole. Dove l'utilizzo di rampe non permette il superamento del dislivello si possono adottare servoscala o ascensori aventi caratteristiche idonee all'uso di persone disabili.

³⁰ Art.6 p.to h: "La necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori"

³¹ Art. 6 p.to 5 lettera f) "La necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;"

³² Evidenziato con apposita segnaletica, dovrà essere in aderenza al passaggio pedonale o con dislivello massimo di 2,5 cm ed avere una larghezza minima di mt. 3.00 per garantire la possibilità al disabile il posizionamento della carrozzella all'esterno del veicolo

Art. 29 - Locali portineria e custodia



L'articolo. 52 del D.P.R. 285/90³³ prescrive che tutti i cimiteri abbiano un servizio di custodia, cioè un responsabile che tenga aggiornati, secondo i disposti di legge, i registri e le autorizzazioni, che riceva le salme, e che sia in grado di fornire informazioni a riguardo agli interessati.

E' opportuno che il servizio di custodia abbia un apposito ufficio collocato all'interno del camposanto o in altro luogo idoneo.

Art. 30 - Rifiuti cimiteriali

In riferimento al sotto riportato art. 2 comma 1, lettere e) ed f) del D.P.R. n.254/2003, i rifiuti cimiteriali sono divisibili in due gruppi:



(Se trattasi di deposito rifiuti da **esumazione ed estumulazione**)

e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: (costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione):

- 1) *assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura*
- 2) *simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie)*
- 3) *avanzi di indumenti, imbottiture e similari*
- 4) *resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano*
- 5) *resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).*



(Se trattasi di deposito rifiuti derivanti da **altre attività cimiteriali**)

f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- 1) *materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari*
- 2) *altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione*

Ai sensi di Legge (art. 184, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006) i suddetti rifiuti sono entrambi classificati come urbani e, in quanto tali, identificabili con i codici del capitolo 20 del CER (catalogo europeo dei rifiuti)³⁴

³³ **Art. 52. 1.** Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.

2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

³⁴ La direttiva 75/442/CEE definisce il termine rifiuti nel modo seguente: "qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi". L'allegato I è noto comunemente come **Catalogo Europeo dei Rifiuti** (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero. Il catalogo europeo dei rifiuti è oggetto di periodica revisione.

L'"Elenco dei rifiuti" della UE è stato recepito in Italia a partire dal 1° gennaio 2002 in sostituzione della precedente normativa. L'elenco dei rifiuti riportato nella decisione 2000/532/Ce è stato trasposto in Italia con due provvedimenti di riordino della normativa sui rifiuti:

- il Dlg 152/2006 (recante "Norme in materia ambientale"), allegati alla parte quarta, allegato D;

- il Dm Ministero dell'ambiente del 2 maggio 2006 ("Istituzione dell'elenco dei rifiuti") emanato in attuazione del Dlg 152/2006 e successivamente dichiarato incapace di produrre effetti giuridici, non essendo stato sottoposto al preventivo e necessario controllo della Corte dei conti, con comunicato del Ministero dell'Ambiente pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2006.

L'Istituto propone, quindi, i corrispondenti codici che potrebbero essere ritenuti pertinenti al caso in questione:

- 200201 (rifiuti biodegradabili) per i rifiuti del verde e per gli altri rifiuti biodegradabili derivanti dalla manutenzione delle aree cimiteriali;
- 200202 (terra e rocce) per il terreno proveniente da attività di scavo;
- 200399 (rifiuti urbani non specificati altrimenti) per i rifiuti misti, sia biodegradabili che non biodegradabili provenienti da operazioni di esumazione ed estumulazione.

Qualora le diverse componenti merceologiche del rifiuto indifferenziato venissero separate, è possibile utilizzare i seguenti codici:

- 200137* e 200138 (legno) per i rifiuti di legno delle casse;
- 200139 (plastica);
- 200140 (rifiuti metallici) per le maniglie e le altre parti metalliche.

Per i codici relativi ad altre attività e tipologie di rifiuti individuabili (per es., costruzione e demolizione delle tombe, processi di cremazione, etc.), si rimanda alla lettura della citata nota.

Si precisa che **i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani** e gestiti secondo le procedure illustrate nell'art. 12 del D.P.R. n. 254/2003.³⁵ Sempre nello stesso articolo (p.to 3) si precisa che per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto di detti **rifiuti è ammesso il loro deposito in apposita area confinata** individuata dal comune all'interno del cimitero.

I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali sono, invece, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti (art. 13 D.P.R. 254/03³⁶)

Per quanto concerne le terre e rocce da scavo si precisa che queste ultime, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

- a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti

³⁵ **D.P.R. n. 254/2003: Art. 12. - Rifiuti da esumazione e da estumulazione**

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5).
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

³⁶ **D.P.R. n. 254/2003: Art. 13. - Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali**

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2).

- ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;*
- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;*
 - e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del suddetto decreto;*
 - f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;*
 - g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p). Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA). Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di legge sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti.*

Art. 31 - Smaltimento acque reflue urbane

Le acque utilizzate (comprese quelle eventualmente emunte), sia per i servizi igienici che per altri scopi (ad es. quelle derivanti dalle prese d'acqua oppure quelle meteoriche), devono essere adeguatamente coltate e scaricate nell'osservanza delle prescrizioni della autorizzazione rilasciata dall'Ente Gestore se in fognatura e dalla Provincia se in corpo idrico superficiale.

Per quanto riguarda le acque nere e le acque saponose devono, secondo specifica normativa, essere raccolte, allontanate e smaltite in fognatura pubblica o altrimenti nel suolo mediante sub dispersione.

La tipologia utilizzata nel sistema cimiteriale è indicata nella "tabella dotazione attrezzature" e servizi riportata sulle planimetrie di rilievo (A3-A5) del Piano Cimiteriale.

Art. 32 - Locale destinato a cappella per riti religiosi



Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura (p.to 6 art.9 REG. R.LE. N° 6-2004³⁷).

Art. 33 - Locale destinato a magazzino attrezzi



Locali deposito e magazzino sono locali necessari a garantire la manutenzione e la funzionalità del cimitero nelle sue parti quali i vialetti interni, il verde e gli ambienti destinati al pubblico e agli addetti.

Art. 34 - Parcheggi e viabilità



Ogni cimitero deve essere facilmente raggiungibile dal carro funebre.

Deve inoltre essere permesso l'accesso al suo interno ai mezzi meccanici per la movimentazione dei feretri e per gli scavi nei campi di inumazione³⁸ nonché per la manutenzione e gli interventi edilizi.



La viabilità pubblica deve permettere agli automezzi dei visitatori di giungere in prossimità degli accessi e ivi disporre di aree destinate alla sosta (parcheggi) sufficientemente estese.

Art. 35 - Sala autopsie



La Sala Autopsie come precisato dall'art.66 del D.P.R. 285/90³⁹ deve rispettare i medesimi requisiti stabiliti per il deposito mortuario (vedi relativo articolo delle presenti NTA).

La normativa prevede che ogni cimitero debba dotarsi di Sala Autopsie ma permette comunque deroghe, da parte dell'autorità Sanitaria.

Tali deroghe permettono, attraverso apposita convenzione o accordo con altra struttura o ente che disponga di tale attrezzatura, di individuare la Sala Autopsie al di fuori del Cimitero e del territorio comunale.

³⁷ **P.to 6, art.9 REG. R.LE. N° 6-2004** "Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura".

³⁸ **P.to 5 lett. g) art.6 REG. R.LE. N° 6-2004** "La necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero".

³⁹ **Art. 66.1** La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art.65.

.2 Nella sala munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione."

Art. 36 - Sala per il commiato



La sala del commiato è il luogo dove mantenere, prima della sepoltura, una salma di persone decedute presso abitazioni o presso strutture sanitarie di ricovero o cura e dove si svolgono i riti di commiato (art. 2 e 42 del R.R. n°6 2004)⁴⁰

L'autorizzazione per la gestione è rilasciata dal comune ai soggetti autorizzati, previa verifica:

- che durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.
- delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per la camera mortuaria, di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997⁴¹ (cioè come richiesto dall'art. 70, comma 7, della Legge Reg. le 30/12/2009, n. 33. Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità ⁴²)

Le sale di commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti da apposito provvedimento della Giunta regionale.

La sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.

Il comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'ASL per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 37 - Chioschi e aree di commercio al minuto



Si tratta di spazi da riservare e regolamentare al fine del loro utilizzo occasionale e temporaneo quali aree per il commercio al minuto di articoli legate all'attività cimiteriale (fiori, addobbi, ceri, ...).

Non sono ammesse strutture fisse oltre a quelle già esistenti presso il cimitero monumentale.

⁴⁰ Art. 42 (Sale per il commiato)

1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.
2. L'autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, è rilasciata dal comune ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre, previa verifica che:
 - a) sussistano i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale;
 - b) durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.
3. Le sale di commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti da apposito provvedimento della Giunta regionale.
4. La sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.
5. Il comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'ASL per gli aspetti igienico-sanitari.
6. Il gestore della sala per il commiato trasmette al comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

⁴¹ Vedi testo del DPR nella nota a piè pagina precedente e relativa al Deposito Mortuario.

⁴² **Comma 7.** Le sale del commiato possiedono le caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dal d.p.r. 14 gennaio 1997.

Art. 38 - Crematorio



Il crematorio o inceneritore è una struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa.

I crematori sono costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del comune. Per i crematori di nuova costruzione è prevista una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi⁴³.

Il progetto di costruzione del crematorio è approvato dal comune, su parere favorevole dell'ARPA.

⁴³ **D.P.R. 285/90, Art. 78:**

- 1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.*
 - 2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.*
 - 3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale.*
- [...]

L.R. 6-2004, Art. 19 (Crematori e procedure di cremazione):

- 1. La Regione, nell'ambito della pianificazione prevista dall'articolo 6 della legge 130/2001, individua i crematori esistenti e quelli da realizzare e i rispettivi bacini di riferimento.*
- 2. Nell'ambito della pianificazione è previsto almeno un crematorio per la cremazione di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi contenuti in casse sia di legno sia di zinco.*
- 3. I crematori sono costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del comune. Per i crematori di nuova costruzione è prevista una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi.*
- 4. Il progetto di costruzione del crematorio è approvato dal comune, su parere favorevole dell'ARPA da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, ed è corredato da una relazione nella quale sono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e quelle tecniche dell'impianto, nonché i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti.*
- 5. I cadaveri, le ossa umane, le parti anatomiche riconoscibili, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sono introdotti nel crematorio con accorgimenti idonei all'identificazione delle ceneri.*
- 6. La gestione e manutenzione dei crematori sono svolte da soggetti pubblici o privati; qualora l'erogazione del servizio di cremazione sia svolta da soggetto che svolge anche attività funebri è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.*

TITOLO 5° CONCESSIONI

Art. 39 - Durata delle concessioni

Le concessioni per sepolture in loculi privati, per le tombe di famiglia e per le fosse nonché per i depositi negli ossari e cinerari privati sono a tempo determinato, come stabilito dall'art. 92⁴⁴ del D.P.R. 285/90.

Per quanto riguarda i tempi di durata delle concessioni, si fa riferimento a quanto disposto dal Reg.P.M. che stabilisce:

➤ *Sepoltura per inumazione in **Campo Comune**:*

- *Durata anni* **10**
- *Rinnovo* **NON AMMESSO**

➤ *Concessione per **loculo (in galleria e ipogeo)**:*

- *Durata anni* **29**
- *Rinnovo* **AMMESSO** (*per ugual periodo*)

➤ *Concessione per **tombe di famiglia** (sia fuori terra, sia ipogee):*

- *Durata anni* **99**
- *Rinnovo* **AMMESSO** (*per ugual periodo*)

➤ *Concessione per **ossario/cinerario**:*

- *Durata anni* **29**
- *Rinnovo* **AMMESSO** (*per ugual periodo*)

Art. 40 - Modalità di concessione

Per quanto concerne le modalità di concessione, si fa riferimento ai disposti del "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria".

⁴⁴ **Art. 92.** 1. Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98.

3. Con l'atto della concessione il comune può importare ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

TITOLO 6° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Disposizioni finali

Per quanto non definito dal presente Piano si rimanda a:

- *Legge Reg. le 30/12/2009, n. 33. Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*;
- *Regolamento Regionale n°6 del 9-11-2004: "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali"*;
- *Regolamento Reg.le n°1 del 06-02-2007 "Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004 "regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali"*;
- *D.P.R. 10 settembre 1990, n.285*;
- *Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale di Sermide⁴⁵*;
- *Regolamento locale d'igiene*;
- *Normativa nazionale e regionale in materia di superamento delle barriere architettoniche*,
- *D.Lgs 3 aprile 2006 n°152 in materia ambientale*;
- *Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici"*.

Art. 42 - Regolamento di Polizia Mortuaria

Il presente Piano Cimiteriale è redatto tenuto conto dei contenuti del Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale vigente che è stato approvato con Delibera consiliare n°41 il 01-09-2011 (in vigore dal 7 ottobre '11).

Il Piano, come prevede la normativa⁴⁶, è dimensionato e ideato in modo da rispondere alle necessità di sepolture nell'arco dei venti anni successivi alla sua adozione.

Art. 43 - Aspetti geologici

L'attuale normativa, con particolare riferimento all'allegato n°1 "*Documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti*" del recente Reg. Reg.le n°1/2007, prevede che per quanto attiene agli ampliamenti cimiteriali e per quanto attiene i campi di inumazione siano redatte idonee indagini geologiche così come riportato nell'estratto normativo in nota⁴⁷.

⁴⁵ Approvato con Delibera consiliare n°41 il 01-09-2011 e in vigore dal 7 ottobre 2011.

⁴⁶ **Art.75 c.mma 2 Legge Reg.le 30/12/2009, n. 33:** " Ogni comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione"

⁴⁷ **1) ALLEGATO 1al Reg. Reg.le n°1 del 6-feb-'07**, – "*Documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti*".

p.to 2 - *I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti dovranno essere corredati da:*

La relazione geologica che verrà prodotta autonomamente dal Piano costituirà allegato e parte integrante dello stesso. Ne consegue che il Piano dovrà adeguarsi alle prescrizioni o limitazioni eventualmente in essa contenute.

Art. 44 - Altre collettività e credi religiosi

Il presente sistema cimiteriale, sviluppatosi da una matrice compositiva di radice Cristiana, accoglie oggi salme e resti di persone che provengono da ogni credo religioso⁴⁸ senza alcuna discriminazione a condizione che vengano rispettati i sistemi di sepoltura previsti dal presente strumento attuativo e dal REG.P.M.

Ogni modificazione o nuovo sistema di sepoltura è ammissibile, previa convenzione con l'Ente limitatamente agli spazi previsti dal Piano Cimiteriale (se non già diversamente attuati) e fermo restando le limitazioni normative igienico sanitarie da verificarsi in sede di convenzione.

Art. 45 - Cimiteri per animali di affezione.

Il Piano cimiteriale individua aree che possono, secondo indicazioni tecniche di ASL e di ARPA nonché previo idoneo iter amministrativo/abilitativo, assolvere alle funzioni di "aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione"⁴⁹ così come ammesso dall'art 75 c.mma 6 del Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33⁵⁰.

-
- a) *una relazione geologica-geotecnica a norma del decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988 [...] redatta da idoneo professionista abilitato, finalizzata alla valutazione di:*
- *caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dalle opere e/o dalle inumazioni (natura e tipologia dei terreni, granulometria, tessitura, capacità portante per quanto attiene la realizzazione di opere e manufatti fuori terra, stabilità dei versanti);*
 - *caratteristiche idrogeologiche dei terreni e delle aree (permeabilità, porosità, strutture idrogeologiche, soggiacenza della falda dal Piano campagna, direzione della stessa e sue oscillazioni) anche al fine di verificare la compatibilità delle opere previste con quanto stabilito dall'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258) e i in materia di disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.*

2) Art. 15 del Reg.to Reg.le 9-11-2004 n°6 p.to 1:

"Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica."

⁴⁸ Art. 22 del Reg.to Reg.le 9-11-2004 n°6: (Concessioni cimiteriali)

1. *Il comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe previste nel regolamento comunale. Il comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.*

2. *Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.*

⁴⁹ Regolamento Regione Lombardia N°6 del 9 novembre 2004 art 2) - [...] *"animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo"*

⁵⁰ Co.mma 6. Art.75 *Il comune può altresì autorizzare:*

- a) *la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA;*
- b) *[...]*

La progettazione architettonico/edilizia ed il pertinente iter abilitativo di tali iniziative è assoggettata alle procedure previste dal Regolamento Edilizio e atti pertinenti per le costruzioni civili e infrastrutturali.

Tali iniziative possono essere condotte sia da soggetto pubblico, sia da soggetto privato (in convenzione con l'ente o atto similare) così come previsto per legge e come disciplinato dal capo VIII – Aree e spazi di sepoltura per animali d'affezione” del R.R. N°6 del 9 novembre 2004⁵¹.

Le eventuali aree destinate a cimitero per animali d'affezione sono individuate dal Piano nella tavola di inquadramento nonché nelle collegate tavole di maggior dettaglio.

⁵¹ **Art. 29 (Prescrizioni per la realizzazione di aree di sepoltura per animali d'affezione)**

1. Nell'ambito degli strumenti urbanistici, i comuni possono autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione.

2. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dalla documentazione prevista nell'allegato 1, per quanto applicabile.

3. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.

Art. 30 (Sepoltura degli animali d'affezione)

1. Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione e il relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita autorizzazione, su modello approvato dalla Giunta regionale, escluda la presenza di rischi per la salute pubblica.

2. La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinati ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o dispersione delle ceneri sono disciplinati dal regolamento CE 1774/2002 del 10 ottobre 2002 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).